

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1549**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONFREDI, ANGELINI VITO, SANNELLA*Presentata il 6 aprile 1984*

Autorizzazione a vendere all'Istituto autonomo case popolari di Taranto il compendio denominato « dieci palazzine », appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Taranto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al termine del conflitto 1915-1918 la marina militare costruì in Taranto - località Solito - su terreno appartenente al demanio dello Stato dieci palazzine, ognuna costituita da tre piani e da dodici appartamenti. Dette palazzine furono adibite ad alloggi per le famiglie di sottufficiali della marina militare.

Al termine del conflitto 1940-1945, essendo nella città di Taranto diminuite le esigenze militari e la disponibilità di alloggi civili, gli alloggi delle palazzine vennero concessi alle famiglie degli operai dell'Arsenale della marina militare.

Attualmente, dei centoventi appartenenti disponibili, solo alcuni sono ancora occupati da dipendenti della marina mili-

tare, mentre la maggior parte da persone che non dipendono dalla marina militare, che non hanno alcun diritto, e pertanto dovrebbero considerarsi « abusivi ». Tale situazione si è determinata in quanto gli assegnatari inviati in pensione o gli eredi di quelli defunti non hanno lasciato libero l'appartamento allorquando hanno perso il titolo per cui era stato loro concesso.

Nel 1976 il Ministero della difesa ha comunicato la propria disponibilità alla dismissione delle palazzine al Ministero delle finanze che peraltro ha reso noto di poter accettare la dismissione soltanto dopo aver ottenuto la disponibilità degli alloggi, a cura dell'Amministrazione della difesa.

Lo sgombero degli appartamenti di cui sopra, assume, peraltro, aspetti negativi sotto il profilo sociale, date le difficoltà economiche in cui versano le famiglie da sfrattare e la carenza di alloggi liberi in Taranto.

Per quanto sopra esposto e tenendo presente che le palazzine abbisognano di urgenti lavori di straordinaria manutenzione, la cui spesa non può gravare sul bilancio del Ministero della difesa, non avendo questo attualmente la disponibilità degli appartamenti, se ne propone la vendita all'Istituto autonomo case popolari di Taranto. Poiché peraltro presumibilmente il valore del compendio supera il limite di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 757, modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 629, è necessario che detta ven-

dita venga preventivamente autorizzata da apposito provvedimento legislativo.

A tal fine è stata predisposta l'unità proposta di legge che consta di tre articoli.

Con l'articolo 1 si autorizza l'Amministrazione finanziaria ad alienare all'Istituto autonomo case popolari di Taranto il compendio di cui trattasi per un prezzo pari al valore che il competente Ufficio tecnico erariale determinerà al momento della stipula del contratto di compravendita; con l'articolo 2, si dà facoltà all'Istituto acquirente di corrispondere il prezzo in dieci annualità con l'applicazione dell'interesse annuo del 12 per cento e si prevede l'impegno per l'Istituto medesimo di corrispondere in solido con gli occupanti i canoni e gli indennizzi arretrati eventualmente dovuti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere all'Istituto autonomo case popolari di Taranto il compendio, appartenente al patrimonio dello Stato, costituito da dieci palazzine adibite ad alloggi e sito nella stessa città di Taranto, in via Cesare Battisti, riportate al catasto in ditta « Demanio dello Stato - ramo marina militare » partita 1826, per un prezzo pari al valore che l'Ufficio tecnico erariale determinerà per il citato compendio al momento della stipula dell'atto di compravendita.

ART. 2.

A richiesta dell'Istituto autonomo case popolari predetto, l'Amministrazione finanziaria può accordare la rateazione, fino a dieci annualità del pagamento di non oltre i tre quarti del prezzo. Ciascuna annualità è maggiorata di interessi calcolati nella misura del dodici per cento.

Al pagamento delle indennità e dei canoni arretrati sono tenuti in solido l'Ente acquirente, gli occupanti ed i concessionari dei singoli alloggi.

ART. 3.

Il Ministro delle finanze provvede, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto di compravendita.